

# **Agenzia Spaziale Italiana**

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE D'IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI LANCIATI NELLO SPAZIO**

Visto l'art. 3, commi 1 e 2, della Legge 12 luglio 2005, n. 153 "Adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione" (di seguito la "Convenzione sull'immatricolazione") che istituisce il Registro nazionale d'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extraatmosferico ed attribuisce all'ASI il compito di curare l'istituzione e la custodia del Registro, nonché le annotazioni che discendono dall'applicazione della Convenzione sull'immatricolazione,

Si dispone quanto segue:

### **Art. 1**

E' istituito il Registro nazionale d'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (di seguito il "Registro"), del quale l'ASI cura la custodia.

### **Art. 2**

L'ASI annota nel Registro gli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico per i quali l'Italia risulta Stato di lancio ai sensi dell'art. II della Convenzione sull'immatricolazione. Qualora, in relazione ad un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico, vi siano più Stati di lancio, l'ASI annota tale oggetto nel Registro se l'Italia è designata di comune accordo con l'altro o gli altri Stati di lancio, quale "Stato d'immatricolazione".

### **Art. 3**

Le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 3.3 a) della Legge 153/05 che notificano all'ASI il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico ai fini dell'annotazione nel Registro, sono tenute a comprovare il requisito della nazionalità italiana, ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 4**

L'ASI annota nel Registro un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di

persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità, secondo l'art. 3.3 b) della Legge 153/05, qualora l'Italia sia designata di comune accordo con l'altro o gli altri Stati di lancio, quale "Stato d'immatricolazione".

## **Art. 5**

Un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico non può essere annotato nel Registro se è annotato in registri di altri Stati.

## **Art. 6**

Le persone fisiche o giuridiche che notificano all'ASI il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico ai fini dell'annotazione nel Registro comunicano le seguenti informazioni:

- a) Nome dello Stato o degli Stati di lancio;
- b) Nome del satellite;
- c) Numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale (indicativo COSPAR o di altro designatore internazionale);
- d) Data e territorio o luogo di lancio;
- e) Principali parametri dell'orbita (senza tolleranze, solo valori nominali):
  - i) periodo nodale (in minuti, senza tolleranza),
  - ii) inclinazione (in gradi) ,
  - iii) apogeo (in Km),
  - iv) perigeo (in Km);
- f) Funzione generale dell'oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico (Scienza, Telecomunicazioni, Osservazione della Terra, Navigazione, Programma tecnologico, altro) e ogni altra informazione utile relativa al funzionamento dell'oggetto in aggiunta alle sue funzioni generali;
- g) Orario di lancio UTC (*Coordinated Universal Time*);
- h) Longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriato;
- i) Web link per ottenere informazioni ufficiali sull'oggetto lanciato.

Le persone fisiche o giuridiche che notificano all'ASI il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico ai fini dell'annotazione nel Registro comunicano altresì eventuali modifiche relative alla giurisdizione e al controllo su tale oggetto.

## **Art. 7**

Le persone fisiche o giuridiche che hanno notificato all' ASI il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico ai fini dell'annotazione nel Registro, notificano altresì all'ASI [l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte dell'oggetto annotato nel Registro e, quando disponibili, le seguenti informazioni:

- a) Ogni modifica di status dell'oggetto spaziale (pre-operativo, operativo, non più operativo), comprese le modifiche sostanziali dell'orbita in fase operativa (ad eccezione delle singole manovre di controllo orbitale di routine dell'oggetto spaziale);
- b) La data approssimativa di rientro dell'oggetto spaziale, se è possibile determinarla;
- c) La data d'inserimento in orbita cimiteriale e le condizioni fisiche dell'oggetto spaziale (con descrizione dello stato della messa in sicurezza ovvero dell'avvenuta espulsione del propellente residuo, dello stato di scarica delle batterie, di riduzione dello spin del satellite, e di ogni altro elemento utile).

## **Art. 8**

L'ASI istituisce un "Registro complementare" per le annotazioni relative ad oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico di cui persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana acquisiscono la proprietà in orbita, qualora ciò comporti modifiche della giurisdizione e controllo su tali oggetti. Le persone fisiche o giuridiche di cui sopra forniscono le seguenti informazioni:

- a) Titolo e data del trasferimento di proprietà;
- b) Identificazione del nuovo proprietario o operatore;
- c) Qualunque modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;
- d) Qualunque modifica nella funzione dell'oggetto spaziale.

## **Art. 9**

Le persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, diverse dall' ASI, sono responsabili della correttezza delle informazioni che esse forniscono ai sensi dell'articolo 3.4 della legge 153/05 e del presente Regolamento. L'ASI si riserva

comunque di chiedere ai soggetti interessati eventuali chiarimenti in merito a tali informazioni. .

## **Art. 10**

L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione sull'immatricolazione.

## **Art. 11**

1. Il Registro nazionale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico è pubblicato online ed è accessibile al seguente indirizzo:

<http://www.asi.it/Registronazionale.htm>

2. Le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 3.3 a) della Legge 153/05 devono fornire le informazioni relative agli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico mediante compilazione dell'apposito modulo di notifica, scaricabile dall'indirizzo: <http://www.asi.it/Registronazionale.htm>. Il modulo dovrà essere trasmesso, a mezzo di posta certificata, al seguente indirizzo: [registronazionale@asi.postacert.it](mailto:registronazionale@asi.postacert.it).

3. Le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 3.3 a) della Legge 153/05 devono fornire le informazioni entro tre mesi dalla messa in orbita dell'oggetto spaziale.

4. Punti di contatto:

Nell'indirizzo web indicato nel paragrafo I del presente articolo, sono altresì indicati i nominativi ed i recapiti dei Punti di contatto dell'ASI per quanto concerne gli adempimenti previsti dal Registro, sia per gli aspetti tecnici sia per gli aspetti giuridici.

## **Art. 12**

Il presente Regolamento è approvato dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo economico, e può essere modificato e aggiornato, previa approvazione del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministero dello Sviluppo Economico, in funzione di specifiche esigenze e per tenere conto dell'armonizzazione della prassi internazionale in materia di registrazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.